



Società Italiana Sali Alcalini S.p.A.

Sede Legale ed Amministrativa

Via Principe di Granatelli, 46 – 90139 Palermo (PA) Italy

Tel +39 091 6029111 - Fax +39 091 6116811

info@italkali.com - www.italkali.com - Pec italkali@legalmail.it

IMPIANTO / OPERA DI RIFERIMENTO

Concessione Mineraria "Realmonte" - Realizzazione di un complesso industriale per la lavorazione della kainite

REGIONE SICILIANA

COMUNE DI REALMONTE

Sito Minerario di Realmonte (AG)

Realizzazione di un impianto industriale per la produzione di Solfato di Potassio e Cloruro di Sodio ricristallizzato da kainite

*Procedura ex art. 21 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (scoping)*



NOME ELABORATO

SCALA

DECRETO DI CONCESSIONE MINERARIA
CON ANNESSO DISCIPLINARE

-

Disegno/elaborato di proprietà della Italkali S.p.A. – È vietata la riproduzione anche parziale o la cessione a terzi senza autorizzazione ai sensi della vigente legislazione in materia – Copyright reserved

CODICE DI RIFERIMENTO / NOME FILE

S.W.O. N.

ITKSMR_PS_PP001 / ITKSMR_PS_PP001.pdf

-

REV.	DESCRIZIONE	DATA	ELABORAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
0	Emesso	18/05/01	ITALKALI S.p.A.	ITALKALI S.p.A.	ITALKALI S.p.A.

D. A. n. 518RAGIONERIA CENTRALE PER L'ASSESSORATO
BILANCIO E FINANZE

REPUBBLICA ITALIANA



prova n. 41
 data 23 2001
 data 23 2001
 Il Direttore Capo della Ragioneria Centrale

DELLA REGIONE SICILIANA

REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE ALL'INDUSTRIA



RAGIONERIA CENTRALE PRESIDENZA
 Visto e prenotato in data al n° 110
 al cap. 2735 l'importo
 complessivo di L. 632.468.000
 di cui arretrati L.
 esec. fin. 2001 L. 21.081.600
 e L. 611.366.400
 corrispondenti esercizi futuri
 calcolati, li

- VISTO lo Statuto Speciale;
 VISTO il D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182;
 VISTA la l.r. 30 aprile 1991, n. 10;
 VISTA la l.r. 1 ottobre 1956, n. 54;
 VISTA la l.r. 4 aprile 1956, n. 23 e relativi regolamenti;
 VISTA la l.r. 1 febbraio 1991, n. 8;
 VISTA la l.r. 20 gennaio 1999, n. 5;
 VISTA la l.r. 27 aprile 1999, n. 10;
 VISTO il d. lgs. 18 giugno 1999, n. 200;
 VISTA la circolare Assessorato Bilancio e Finanze n. 23 del 31 dicembre 1999;
 VISTA la circolare Assessorato Bilancio e Finanze n. 2 del 26 febbraio 2001;
 VISTO il D.A. n. 1740 del 26.11.1970 registrato alla Corte dei Conti in data 10.02.1971 e pubblicato in G.U.R.S. n. 28 del 05.06.1971, con cui l'Assessore all'Industria ha conferito all'Ente Minerario Siciliano la concessione per la coltivazione del giacimento di sali alcalini convenzionalmente denominata "Realmonte", ricadente in territorio dei Comuni di Porto Empedocle e Realmonte, per la durata di trenta anni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento medesimo in G.U.R.S. per un'estensione pari ad Ha 348;
 VISTO il D.A. n. 22 del 17.01.1973, registrato alla Corte dei Conti in data 08.03.1973, con cui la concessione "Realmonte" è stata intestata e trasferita alla Società EMSAMS S.p.A.;
 VISTO il successivo D.A. n. 184 del 30.01.1984, registrato alla Corte dei Conti il 18.02.1984, con cui l'Assessore all'Industria ha trasferito la concessione "Realmonte" alla Società Italkali SpA alle condizioni dell'allegato disciplinare, accordando l'ampliamento da Ha 348 a complessivi Ha 1.098;
 VISTO il D.A. n. 1404 del 28.11.1986 di approvazione del disciplinare aggiuntivo;
 VISTA l'istanza della Società Italkali SpA in data 05.06.2000 tendente ad ottenere la proroga della concessione per sali alcalini misti "Realmonte" per trenta anni a decorrere dal 05.06.2001;
 VISTO il rapporto tecnico del Distretto Minerario di Caltanissetta n. 5582 del 09.11.2000, con cui l'ufficio tecnico propone di accogliere l'istanza per la proroga della concessione mineraria "Realmonte" ai sensi dell'art. 26 l.r. 1 ottobre 1956, n. 54, avendo il concessionario adempiuto agli obblighi derivanti dal rapporto concessorio, con riguardo al pagamento dei canoni ed allo svolgimento dei programmi annuali dei lavori;

VISTI i rapporti tecnici dell'Ispettorato tecnico del Corpo Regionale delle Miniere n. 1664 del 27.03.2001 e n. 1927 del 05.04.2001, con cui si esprime parere favorevole all'accoglimento della proroga della concessione mineraria "Realmonte" per ulteriori trenta anni alle stesse condizioni del disciplinare allegato al D.A. n. 184 del 1984 e successivo D.A. n. 1404 del 1986 e, per quanto concerne l'ammontare del canone minerario, secondo il prospetto contenuto nel citato rapporto n. 1664 del 27.03.2001 per le motivazioni espresse nel successivo rapporto n. 1927 del 05.04.2001, ritenendosi ancora valido il criterio di valorizzazione del canone previsto dal D.A. n. 184/1984, da sottoporsi ad indicizzazione secondo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 19 l.r. 27 aprile 1999, n. 10;

VISTO il parere favorevole al conferimento della proroga della concessione espresso dal Consiglio regionale delle miniere nel corso dell'adunanza del 02.05.2001 per un ulteriore periodo di trenta anni, alle seguenti condizioni:

1) l'estrazione della kainite resta vincolata all'approvazione, da parte degli Uffici regionali competenti, di specifico processo industriale che si sviluppi, in tutte le sue fasi, nel rispetto delle norme ambientali vigenti al momento della sua approvazione.

A tal fine, la Società è tenuta a presentare al competente Distretto, entro sei mesi dall'ottenimento della proroga, specifica relazione che illustri le fasi di sviluppo del citato processo ed i previsti tempi di avvio della fase operativa. Nel periodo antecedente alla messa in opera di tale processo, la Società è tenuta a presentare successive relazioni annuali sullo stato di sviluppo dello stesso.

I costi relativi allo studio, alla progettazione, alle varie fasi di messa a punto del nuovo processo industriale, compreso l'eventuale approntamento ed esercizio di specifico impianto pilota, restano a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Nelle more della ripresa dell'attività estrattiva della kainite, il concessionario è obbligato alla manutenzione, alla tenuta in sicurezza ed al mantenimento in stato di potenziale coltivazione di tutte le vie, gallerie e cantieri eventualmente finalizzati ed utilizzabili per la esclusiva produzione del minerale kainitico.

2) La Società concessionaria è tenuta a pagare annualmente un canone minerario ex art. 25 lett. g) l.r. 1 ottobre 1956, n. 54, secondo la rivalutazione risultante dalle note ispettoriali n. 1664 del 27.03.2001 e successiva nota n. 1927 del 05.04.2001, ed, in applicazione dei criteri di cui sopra, detto canone deve essere aggiornato annualmente in fase di liquidazione da parte del competente Distretto a decorrere dal 1° luglio 2000.

3) L'ammontare del canone di superficie deve essere stabilito in relazione alle norme di cui all'art. 19 l.r. 10/1999. Rimangono, infine, fermi gli obblighi di cui ai disciplinari allegati ai DD.AA. n. 184 del 30.01.1984 e n. 1404 del 28.11.1986.

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 215 dell'8.05.2001, con la quale viene espresso parere favorevole alla proroga, in favore della Società Italkali SpA, della concessione per sali alcalini misti "Realmonte", in conformità alla nota n. 011390/4133 del 04.05.2001 allegata alla stessa deliberazione;

VISTO il parere della Presidenza della Regione espresso ai sensi dell'art. 25 l.r. 54/1956;

VISTO il certificato camerale in data 09.04.2001 con annessa attestazione antimafia;

RITENUTO di provvedere conformemente alle proposte degli uffici minerari competenti ed al parere espresso in data 02.05.2001 dal Consiglio regionale delle miniere, sussistendo l' idoneità tecnica ed economica in capo all'istante;

FATTE salve ed impregiudicate le difese formulate dall'Avvocatura Generale dello Stato nell'interesse della Regione nel giudizio civile pendente dinanzi il Tribunale di Roma, instaurato da Italkali SpA avverso l'Assessorato Industria con atto di citazione notificato in data 08.06.1999, nonché le affermazioni dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato in ordine all'interpretazione dell'art. 2 l.r. 1 febbraio 1991, n. 8 rese con parere n. 20101 dell'1.12.1994;

DECRETA

Art. 1) Per i motivi espressi in premessa, formanti parte integrante del presente dispositivo, la concessione mineraria per sali alcalini misti denominata "Realmonte" ricadente in territorio dei Comuni di Realmonte e Porto Empedocle, estesa Ha 1.098, in atto intestata ad Italkali SpA, con sede in Palermo, Via P.pe di Granatelli n. 46, è prorogata con decorrenza dal 05.06.2001 per ulteriori trenta anni e, quindi fino al 05.06.2031, alle seguenti condizioni: l'estrazione della kainite resta vincolata all'approvazione, da parte degli Uffici regionali competenti, di specifico processo industriale che si sviluppi, in tutte le sue fasi, nel rispetto delle norme ambientali vigenti al momento della sua approvazione.

A tal fine, la Società è tenuta a presentare al competente Distretto, entro sei mesi dall'ottenimento della proroga, specifica relazione che illustri le fasi di sviluppo del citato processo ed i previsti tempi di avvio della fase operativa. Nel periodo antecedente alla messa in opera di tale processo, la Società è tenuta a presentare successive relazioni annuali sullo stato di sviluppo dello stesso.

I costi relativi allo studio, alla progettazione, alle varie fasi di messa a punto del nuovo processo industriale, compreso l'eventuale approntamento ed esercizio di specifico impianto pilota, restano a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Nelle more della ripresa dell'attività estrattiva della kainite, il concessionario è obbligato alla manutenzione, alla tenuta in sicurezza ed al mantenimento in stato di potenziale coltivazione di tutte le vie, gallerie e cantieri eventualmente finalizzati ed utilizzabili per la esclusiva produzione del minerale kainitico.

Art. 2) La concessione è prorogata salvi i diritti dei terzi. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di polizia mineraria nonché da quelle di tutela ambientale, di tutela delle condizioni di lavoro e tributarie.

Art. 3) La Società concessionaria è tenuta a corrispondere:

1) ai sensi dell'art. 19 l.r. 10/1999, un canone annuo superficiale pari a £. 21.081.600 da rivalutarsi secondo le modalità prescritte dalla precitata norma. L'importo di detto canone affluirà per l'esercizio finanziario in corso sul Capitolo 2735 Titolo 02 Categoria 08 Rubrica 03 del bilancio della Regione. Per gli anni successivi detto canone affluirà sui corrispondenti Capitoli di competenza di ciascun esercizio finanziario.



2) ai sensi dell'art. 25 lett. g) l.r. 54/1956, un canone minerario sostitutivo della partecipazione ai profitti d'impresa, secondo le modalità di seguito indicate:

da tonnellate 0	a tonnellate 250.000	£. 42/t
da tonnellate 251.000	a tonnellate 500.000	£. 45/t
da tonnellate 501.000	a tonnellate 750.000	£. 52/t
oltre tonnellate 750.000		£. 70/t

ciò secondo la rivalutazione risultante dalle note ispettoriali n. 1664 del 27.03.2001 e successiva nota n. 1927 del 05.04.2001. In applicazione dei criteri di cui sopra, detto canone deve essere aggiornato annualmente in fase di liquidazione, da parte del competente Distretto, a decorrere dal 1° luglio 2000.

Detto canone affluirà per l'esercizio finanziario in corso sul Capitolo 2735 Titolo 02 Categoria 08 Rubrica 03 del bilancio della Regione. Per gli anni successivi detto canone affluirà sui corrispondenti Capitoli di competenza di ciascun esercizio finanziario.

Art. 4) Per quanto non modificato con il presente decreto, restano fermi gli obblighi e condizioni di cui ai provvedimenti citati in premessa (DD.AA. n. 1740 del 1970, n. 184 del 30.01.1984 e n. 1404 del 1986 e allegati disciplinari).

Art. 5) Il presente provvedimento è soggetto a tassa di concessione governativa regionale ai sensi della l.r. 24/1993 e richiamato D.M. 20 agosto 1992 pari a £. 1.200.000 da versare secondo le modalità in ultimo indicate dalla circolare Assessorato Bilancio e Finanze n. 2 del 26 febbraio 2001 su conto corrente postale n. 17770900 intestato a Cassa Provinciale della Regione Siciliana - Gestione Banco di Sicilia Palermo con imputazione al capitolo 1606 parte Entrate del bilancio della Regione.

Art. 6) Il presente decreto sarà registrato e trascritto a cura e spese della Società concessionaria presso gli uffici finanziari competenti, nonché trasmesso per la registrazione alle Ragionerie Centrali dell'Assessorato Industria e della Presidenza della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 62 l.r. 10/1999 e circolare Assessorato Bilancio e Finanze n. 23/99 e pubblicato, per estratto, in G.U.R.S.

Art. 7) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi il T.A.R. Sicilia ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro, rispettivamente, 60 e 120 gg. dalla conoscenza.

Palermo, li 18 MAG. 2001

P.C.C.



L'Assessore

(On. Avv. Giovanni Ricevuto)

[Handwritten signature]

REGISTRATO IL 14 GIU 2001 AL N. 12807
PAGATE L. 430.000 (quattrocento trechicentesi)
CICUI L. PER TRASCRIZIONE E REGISTRAZIONE
P. U. L. R. REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO INDUSTRIA

9 MAR 1984

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Registrato alla Corte dei Conti

Ufficio Provinciale di Palermo

Assessorato Regionale Industria

L'ASSESSORE ALL'INDUSTRIA

Palermo, il 18 Feb 1984

Registro n. 1 IL PRIMO REFERENDARIO DIRETTORE (dr.)

VISTA la L.R. 1.10.1956 n.54;
 VISTA la L.R. 11.1.1963 n.2;
 VISTO il proprio D.A. n.22 del 17.1.1973, registrato alla Corte dei Conti l'8.3.1973 reg.1 Fg.33, con il quale la concessione di sali alcalini denominata "REALMONTE" é stata intestata e trasferita alla Società EMSAMS S.p.A. con sede in Palermo Via P.pe Granatelli n.46;
 VISTA l'istanza in data 9.2.1982 con la quale la Società EMSAMS S.p.A. ha chiesto l'ampliamento della concessione "REALMONTE" mediante l'estensione della coltivazione all'area limitrofa di Ha 750;
 VISTI i rapporti n.6008 e n.5141 del Distretto Minerario di Caltanissetta e dell'Ispettorato Tecnico del Corpo Regionale delle Miniere;

CONSIDERATO che il canone previsto dall'art.25 lett.g) imposto con il decreto originario di concessione debba considerarsi ormai superato per la sua modesta entità e che occorre stabilire un nuovo canone da applicare nella misura sottospecificata sulla intera produzione di sali alcalini estratti dalla concessione ampliata:

(da tonn. 0 a tonn.)	250.000	£.24/t
da " 251.000 " "	500.000	£.26/t
da " 501.000 " "	750.000	£.30/t
oltre" 751.000		£.40/t



SENTITO il parere del Consiglio Regionale delle Miniere nella seduta del 29.11.1983;

VISTA la nota n.32 del 23.1.1984 con la quale la Presidenza della Regione Siciliana esprime parere favorevole all'applicazione del suddetto canone;

VISTO il disciplinare sottoscritto per accettazione dall'EMSAMS S.p.A.;

VISTA l'istanza in data 16.12.1983 con la quale la Società ITALKALI S.p.A., con sede in Palermo, avendo incorporato la Società EMSAMS S.p.A. chiede l'intestazione ed il trasferimento della concessione mineraria "REALMONTE" e il relativo ampliamento;



REGIONE SICILIANA ASSESSORATO INDUST

PERVENUTO IL 8-3-1

ELENCO N° 9

TERZO ORIGINALE

= 2 =

VISTO l'atto di fusione per incorporazione dal 30.11.1983 rogato dal Notaio Salvatore Bica, registrato il 9.12.1983, depositato e trascritto presso il Tribunale di Palermo al n.11843, con il quale la Società ITALKALI S.p.A. é subentrata in tutti i diritti ed obblighi della incorporata Società EMSAMS S.p.A.;
RITENUTA l'opportunità di provvedere in merito;

D E C R E T A

- ART.1) E' accordato l'ampliamento della concessione mineraria "REALMONTE" alle condizioni imposte nel disciplinare che forma parte integrante del presente decreto.
Per effetto di detto ampliamento l'area complessiva della concessione misura Ha 1.098 come risulta nel piano topografico scala 1 : 10.000 allegato al verbale di delimitazione che forma parte integrante del presente decreto.
- ART.2) La concessione mineraria "REALMONTE" con il relativo ampliamento di cui all'art.1 é trasferita ed intestata alla Società ITALKALI S.p.A. con sede in Palermo, Via Principe Granatelli n.46.
- ART.3) La Società concessionaria é tenuta a corrispondere alla Regione Siciliana il diritto annuo anticipato di £.1.000 per ogni ettaro di superficie ricadente entro il perimetro della concessione e, per complessivi ettari 1.098 £.1.098.000 (UNMILIONENOVANTOTTOMILA).
- ART.4) Restano fermi a carico della ITALKALI S.p.A. tutte le condizioni, obblighi ed oneri previsti nell'originario decreto di concessione
- ART.5) La Società ITALKALI S.p.A. é tenuta a fare trascrivere a propria cura e spesa il presente decreto presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari ed a trasmettere all'Amministrazione concedente, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione, copia della nota di trascrizione.
- ART.6) Il presente decreto sar  trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sar  registrato a cura e spese del concessionario presso il competente Ufficio Finanziario.


Palermo, li 30.1.1984

RAGIONE CENTRALE PER L'ASSESSORATO
REGIONE INDUSTRIA E COMMERCIO


L'ASSESSORE

TERZO ORIGINALE


VERBALE DI ACCERTAMENTO, VERIFICA E DELIMITAZIONE
DELLA ZONA DI AMPLIAMENTO DELLA GIA^o VIGENTE CONCESSIONE PER SALI ALCALINI "REALMONTE" DEL TERRITORIO DI PORTO EMPEDOCLE E REALMONTE, NELL'AMBITO DEI COMUNI DI REALMONTE E SICULIANA.



VISTA la L.R.S. 1.10.1956, n.54 che disciplina la ricerca e la coltivazione delle sostanze minerali della Regione Siciliana;



VISTO il D.A. n.685 del 30.6.1965 con il quale all'Ente Minerario Siciliano con sede in Palermo - Via U. La Malfa, 7723 - è stato accordato il permesso di ricerca per sali alcalini denominato "Porto Empedocle" in territorio di Agrigento, Porto Empedocle, Realmon te e Siculiana, per una superficie di Ha 4.268 e per la durata di anni tre, ed il successivo D.A. n.40 del 13.1.1969 di proroga del permesso stesso per ulteriori tre anni;



VISTO il D.A. n.1740 del 26.11.70 con il quale è stata accordata all'Ente Minerario Siciliano predetto la concessione per sali alcalini denominata "Realmon te" del territorio di P.te Empedocle e Realmon te per la durata di anni trenta ed una superficie di Ha 348, ricadente nella zona centro-meridionale del permesso di ricerca "Porto Empedocle" sopracitato;



VISTO il D.A. n. 642 dell'11.10.1972 con cui tale concessione è stata trasferita alla S.p.A. Realmente Sali;

VISTO il D.A. n. 22 del 17.1.1973 con il quale la concessione stessa è stata trasferita all'E.M.S.A.M.S. Società per l'Industria del Salgemma S.p.A., con sede in Palermo - Via Roma, 519-III, 36;

VISTA la domanda 9.2.1982 con la quale la predetta S.p.A. E.M.S.A.M.S. con sede in Palermo - Via P. Granatelli, 46 - in persona del suo Amministratore Delegato Avv. Francesco Morgante, ha chiesto che la concessione per sali alcalini "Realmente" suddetta venga estesa per la superficie di Ha 750 dalla parte nord-occidentale, in zona ^{che} anch'essa faceva parte del perimetro di ricerca "Porto Empedocle" sopra citato, ed in cui ricade l'abitato di Realmente;

VISTA la successiva domanda in data 30.5.1983 della stessa E.M.S.A.M.S. S.p.A. con cui vengono meglio precisati i vertici della zona di ampliamento suddetta;

VISTA la nota assessoriale 20.4.1983 n. 4782/82, con la quale il Distretto Minerario di Caltanissetta è stato incaricato dell'istruttoria della suddetta istanza di ampliamento;



CONSIDERATO che l'avviso di detta istanza è stato pubblicato sulla G.U.R.S. n. 27 del 9.7.1983 - Parte

II e III ed all'Albo Pretorio dei comuni di Realmonte e Siculiana dal 27.7.1983 al 10.8.1983;

VISTA la opposizione fatta pervenire dal Sindaco di Realmonte con foglio 8.9.983, inoltrato anche all'Assessorato Industria ed a quello al Territorio ed all'Ambiente della Regione Siciliana, nonché per conoscenza, al Sindaco di Siculiana, con cui si mette in evidenza il pregiudizio che i lavori minerari sotterranei nell'ambito dell'abitato di Realmonte possono arrecare a quest'ultimo ed alle relative zone di espansione;

VISITA la opposizione fatta pervenire dai consiglieri di minoranza del Comune di Realmonte, Sidoti Francesco, Zicari Giuseppe, Angello Rosario e Celauro Giovanni, con foglio racc. non sottoscritto dai medesimi né datato (timbro postale di partenza 10.9.983), ^{anche} inoltrato all'Assessorato Industria ed a quello al Territorio ed all'Ambiente della Regione Siciliana, nonché al Sindaco del comune di Realmonte, con cui vengono fatte le stesse considerazioni che si evidenziano nell'opposizione del Sindaco di Realmonte sopra citata;

VISTO il foglio 17.11.1983 diretto al Distretto Minerario di Caltanissetta, con il quale la E.M.S.A.M.S. Spa ha delegato il Per.Min. FIORINO Ettore a presen-



ziare alle operazioni di accertamento e delimitazione dei confini della concessione come da domanda di ampliamento in data 9.2.1982 ed a sottoscrivere il relativo verbale;

Il sottoscritto Per.Min. Giuseppe SANFILIPPO, nella qualità di Assistente Tecnico del Corpo Regionale delle Miniere, addetto presso il Distretto Minerario di Caltanissetta, per incarico dell'Ingegnere Capo si è recato alla chiesta zona di ampliamento della concessione Realmonte, nonchè in questa ultima, unitamente al Per.Min. Ettore Fiorino sopracitato.

Dai sopralluoghi e dagli accertamenti eseguiti, e dagli esami degli elaborati in possesso dell'Ufficio riguardanti la pratica in argomento, risulta quanto segue:

1) Le riserve di minerale potassico (kainite) residue nell'ambito della vigente concessione Realmonte sono alquanto ridotte, potendo consentire ancora, al ritmo attuale di estrazione, solo qualche anno di attività. Sufficienti sono invece le riserve del sal gemma;

2) Nella chiesta zona di ampliamento, i sondaggi a suo tempo eseguiti dall'Ente Minerario Siciliano, 28, di cui 4 denominati "Siculiana" ed i rimanenti "Porto Empedocle" 11, 13, da 18 a 21 e da 22 a 40,

profondi sino ad un massimo di m.1.000 circa, hanno permesso di accertare la presenza di una formazione kainitica ubicata a profondità variabile da m.200-270 circa nelle zone settentrionali, a m.500-800 circa in quelle meridionali, valutabile in alcune decine di milioni di tonnellate a tenore medio prossimo a quello di coltivazione attuale e prendendo in considerazione solo gli strati di potenza non inferiore a m.3.- Vi sono anche presenti le formazioni del salgemma, la cui riserva, riguardante principalmente la bancata a tetto della formazione kainitica, avente potenza intorno a m.40, è valutabile in un paio di centinaia di milioni di tonnellate.

I lavori minerari sinora eseguiti nella vigente concessione Realmonte; consistono in:

a) una rampa camponabile di accesso al sotterraneo avente direzione nord-sud, con imbocco a sud a q.ta m.11 s.m., dello sviluppo di m.1300 circa e pendenza del 13,50%, che perviene alla q.ta -m.105 s.m. - la q.ta -m.45 s.m. all'esterno è nastrificata;

b) Gallerie di esplorazione e di coltivazione sia a salgemma che a kainite ai livelli di q.te 0, -m.15, -m.30, -m.45, -m.60, -m.75, -m.90 e -m.105 s.m. e relative rampe secondarie di collegamento, con coltivazioni a salgemma pervenute a q.ta -m.45 s.m. e



quelle a kainite a q.ta -m.105 s.m.- Le esplorazioni in kainite sono in atto in corso, con due gallerie a q.ta -m.45 s.m. dirette a nord-ovest, di cui quella settentrionale pervenuta a m.90 e quella meridionale a m.35 dal confine occidentale della vigente concessione, e con una galleria a q.ta -m.105 s.m. pervenuta alla progressiva di m.225 a nord-ovest dal piede della rampa principale d'accesso sopramenzionata;

e) Pozzo di riflusso di m.3,60 di diametro e m.142 di profondità, che dalla quota esterna m.135 s.m. perviene al liv. q.ta 0,00 s.m.;

I lavori ~~menzionati~~ ^{sopradetti} sono stati esposti in forma schematica nell'unita planimetria scala 1:10.000 con inchiostro blu.

Gli impianti sono costituiti principalmente da:

- I.)- Impianto di frantumazione e classificazione del minerale al liv.-m.45 s.m. adiacente alla rampa principale sopramenzionata, della portata di 400 tonn/h e potenza installata per complessivi 560 CV;
- II.) Nastro trasportatore da mm.1000 lungo la rampa principale del sotterraneo da q.ta -m.45 all'esterno, per il trasporto del minerale, della lunghezza di m.800 circa e portata di tonn/h 800, azionato da due testate motrici con una coppia di motori da 150 CV per ciascuna testata;


III)- All'esterno 8 silos metallici, 2 da 300 tonn. e 6 da 120 tonn. e n.4 nastri trasportatori per lo smistamento in cassi del minerale estratto, con motori elettrici azionati della potenza complessiva di 95 CV;


IV)- Centralina all'esterno con tutti i circuiti elettrici necessari per la messa in marcia in automatico degli impianti sopradescritti, comprendente un dispositivo video per la vigilanza tramite telecamere ai punti più importanti del ciclo;

V)- Elettroventilatore da 130 mc/ sec. azionato da motore di 210 CV, installato alla base del pozzo di riflusso sopramenzionato alla ricetta del liv. 0,00;

VI)- All'esterno, due cabine elettriche di trasformazione, di cui una nel piazzale principale, con un trasformatore da 800 KVA e uno da 160 KVA, rapp. 20.000/380 V., e l'altra nei pressi dell'imbocco del riflusso del sotterraneo, con tre trasformatori da 630 KVA, rapp. 20.000/6.000 V., nonché, in sotterraneo, sei sottostazioni di trasformazione di cui cinque da 6000/380 V., per complessivi 1575 KVA e una da 6000/1000 V. da 800 KVA.-

Nell'area chiesta in ampliamento è costituita da un poligono che nell'unito piano topografico scala





1:10.000 viene segnato con linea parte continua e parte a tratteggio in inchiostro rosso, (tratteggio dell'area interna in azzurro), passante per i vertici 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, di cui i vertici 1 e 4 costituenti capisaldi della vigente concessione Realmente. I restanti vertici, da 5 a 11, sono quelli che appresso vengono descritti, nelle cui immediate vicinanze sono stati collocati, sul terreno, pilastri in c.a. da m.0,25 x m.0,25 circa, dell'altezza di m.0,80, annessi per m.0,10 in basamenti di calcestruzzo, e portanti su due facce laterali opposte piastrine di ottone con riportate, in una lettera "R" con il numero corrispondente al vertice, e nell'altra due martelli incrociati. Sulla loro esatta ubicazione viene data precisazione nella monografia dei vertici.



Sia il piano topografico scala 1:10.000 che la suddetta monografia dei vertici, realizzata con stralci dei fogli di mappa catastale scala 1:2.000 e 1/4.000, vengono allegati al presente verbale perchè ne facciano parte integrante.

Si descrivono di seguito i suddetti vertici:

VERTICE 5 - Costituito dallo spigolo sud del fabbricato semidiroccato a q.ta n.67 s.m., in contrada Pergole, in corrispondenza della particella 62 del

foglio 13 del comune di Realmonte.

VERTICE 6 - Spigolo Sud del fabbricato ristrutturato a q.ta n. 52 s.m. in contrada Pergole, in corrispondenza della particella 28 fg 11 di Realmonte.

VERTICE 7 - Spigolo sud del fabbricato semidiroccato a q.ta n. 37 s.m. in contrada Gelonardo, in corrispondenza della particella 83 fg 9 di Realmonte.

VERTICE 8 - Spigolo sud della Casa Nobile, sita in contrada Gelonardo, a q.ta n. 52 s.m., in corrispondenza della particella 122 fg 7 di Realmonte.

VERTICE 9 - Spigolo sud della costruzione "calvario" del paese di Siculiana sita a q.ta n. 100 s.m. in corrispondenza della particella 47 fg 27 di Siculiana;


VERTICE 10 - Spigolo sud-est del fabbricato sito a q.ta 150 s.m. in c/da Fauna in corrispondenza della particella 11 fg. 1 di Realmonte.

VERTICE 11 - Spigolo sud-est della cappella Madonna della Catena a q.ta 148 s.m., nei pressi dell'"incrocio fra la SS 115 e la strada comunale per Realmonte, in corrispondenza della part. 129 fg 6 di Realmonte.

Le coordinate geografiche dei vertici sopradescritti sono le seguenti (tavolette dell'I.G.M. scala 1:25.000

"Faro Rossello" 266 II SB bis e "Porto Empedocle"

271 IV NO):



VERTICI	COORDINATE GEOGRAFICHE	
	long. Est (M. Mario)	lat. Nord
5	0° 59' 52,88"	37° 18' 30"
6	0° 58' 51,35"	37° 18' 39,61"
7	0° 58' 29,39"	37° 18' 42,16"
8	0° 58' 1,83"	37° 18' 59,43"
9	0° 58' 26,44"	37° 19' 49,54"
10	0° 59' 13,02"	37° 19' 48,50"
11	1° - 55,93"	37° 18' 47,83"

L'area della zona di ampliamento richiesta, misurata sul piano topografico scala 1:10.000 allegato, risulta di Ha 750 (ettari settecentocinquanta), per cui tenuto conto che la vigente concessione "Realmonte" misura Ha 348, la superficie complessiva della nuova concessione comprendente tale zona di ampliamento, assomma ad Ha 1.098. Questa viene a risultare compresa entro la poligonale chiusa segnata con linea continua in inchiostro rosso nell'unita planimetria scala 1:10.000 passante per i vertici 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, in cui solo il collegamento fra i due vertici 11 e 2, costituito da linea ad andamento curvilineo, coincide col ciglio meridionale della SS 115 e risultando i vertici 2, 3, 4 quelli della vi-

gente concessione.

La superficie di ampliamento suddetta e la sua ubicazione viene accettata a tutti gli effetti dal Per. Min. Florino Ettore nella suddetta qualità di delegato dall'E.M.S.A.M.S. S.p.A. e dall'Amministratore delegato dell'E.M.S.A.M.S. suddetta avv. Francesco Morgante.

Il presente verbale, redatto in sei esemplari, unitamente al piano topografico scala 1:10.000 ed alla monografia dei vertici scala 1:2.000 e 1/4.000 che ne fanno parte integrante, viene chiuso, letto e sottoscritto come segue, oggi ventisei ottobre millenovecentoottantatre nei locali del Distretto Minerario di Caltanissetta.

IL DELEGATO DELL'E.M.S.A.M.S. S.p.A.

(Per. Min. Ettore Florino)

Ettore Florino

IL FUNZIONARIO DEL DISTRETTO MINERARIO DI CALTANISSETTA

(Per. Min. Giuseppe Sanfilippo)

Giuseppe Sanfilippo

L'AMMINISTRATORE DELEGATO DELL'E.M.S.A.M.S. spa


(Avv. Francesco Morgante)

EMISAMS

SOC. PER LA PULIZIA DEL CALCESTRUZZO S.p.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
(Avv. Francesco Morgante)

L'INGEGNERE CAPO DEL DISTRETTO

(Dott. Ing. S. Adamo)



DISCIPLINARE

relativo alla concessione per la coltivazione di sali alcalini misti di sodio, potassio, magnesio e bromo nella zona denominata convenzionalmente "REALMONTE" sita in territorio della provincia di Agrigento, accordata originariamente per l'estensione di ha 348 con il decreto assessoriale n.1740 del 26.11.1970 e successivamente ampliata per l'estensione complessiva di ha 1.098 con D.A. n. del del quale il presente disciplinare fa parte integrante.

ART.1

La concessione ampliata ha per oggetto la coltivazione del giacimento di sali alcalini misti di sodio, potassio, magnesio e bromo esistenti nell'area della concessione medesima.

ART.2

I limiti della concessione ampliata sono indicati nel verbale di accertamento di verifica e di delimitazione e nell'unito piano topografico alla scala 1 : 10.000, allegato al decreto assessoriale sopracitato.

ART.3

L'esercizio della concessione ampliata é regolato oltre che dalle norme vigenti in materia e da quelle stabilite nel decreto già citato anche da quelle fissate negli articoli seguenti.

ART.4

Ai fini della coltivazione il giacimento é suddiviso nella zona est e nella zona ovest, separate da una zona centrale che comprende in superficie l'abitato di Realmonte e le aree di espansione urbana dello stesso.

Nell'ambito della zona centrale, delimitata nella planimetria a scala 1 : 5.000 allegata al presente disciplinare del quale ne fa parte integrante, é vietato eseguire lavori di coltivazione e lo scavo di gallerie ad eccezione di quelli precisati al successivo art.5.

I limiti nord e sud della zona centrale interdetta alle coltivazioni coincidono con quelli della concessione mentre i limiti est ed ovest possono subire modifiche rispetto a quel-


li indicati nella planimetria in base alla effettiva quota degli strati da coltivare nonché agli spessori della formazione salina e dei materiali di copertura agli stessi soprastanti; precisamente i lavori di coltivazione dovranno arrestarsi in corrispondenza della intersezione del piano orizzontale staccato a quota degli strati coltivabili (quello di tetto ove siano più di uno) con le rette inclinate dipartentisi dall'esterno in corrispondenza del confine dell'area di sviluppo urbano fissato dal piano di fabbricazione del Comune di Realmonte, giacenti sul piano verticale ortogonale al confine stesso ed aventi i seguenti angoli limiti misurati rispetto alla verticale : 30° per il salemma e 40° per il complesso marnoso argilloso di copertura della formazione salina.

ART.5

Per il collegamento della zona ovest con la zona est del giacimento salino, a partire dagli attuali avanzamenti nei due strati kainitici é consentito lo scavo di due gallerie il tracciato delle quali, per lo attraversamento della zona centrale interdotta alla coltivazione, dovrà svilupparsi all'interno del corridoio segnato con colorazione gialla nella planimetria a scala 1 : 5.000 precisata nel precedente art.4.

Lo scavo delle gallerie dovrà avvenire con le limitazioni, i vincoli e le modalità operative e di controllo sottospecificate :

- lo scavo dovrà essere eseguito senza impiego di esplosivo, utilizzando una macchina fresatrice (tipo minatore continuo);
- la sezione di ciascuna galleria dovrà realizzarsi senza spigoli nella parte di calotta e con un'area complessiva limitata a quanto occorre per il transito dei mezzi d'opera ed alla allocazione delle condotte di ventilazione. In ogni caso detta sezione non deve superare i 36 mq.;
- non dovranno essere eseguiti allarghi ad eccezione di quelli strettamente indispensabili per la sistemazione dell'apparecchiatura elettrica necessaria al funzionamento dei mezzi occorrenti per il suo scavo;
- i collegamenti trasversali per la ventilazione, di sezione non superiore a quella delle gallerie, dovranno



./.
[Handwritten signature]

essere realizzati a distanza reciproca non inferiore a 200 metri;

- lo spessore di sale sopra le gallerie non dovrà essere inferiore a m.60; tale spessore dovrà essere accertato a mezzo sondaggi da eseguire lungo l'asse della galleria a quota più alta ad intervalli non superiori a m.150;
 - le condizioni di stabilità vanno verificate con sistematiche misure di convergenza (su due basi, una orizzontale tra parete e parete ed una verticale tra chiave di volta a suola) ogni 50 mt.; nel caso in cui si verificassero condizioni di instabilità e il restringimento continuo e rapido della sezione stessa, la galleria dovrà essere tempestivamente rivestita con un supporto rigido e continuo (ad esempio in calcestruzzo, eventualmente armato, opportunamente progettato) rialzando la sezione solo per quanto serve all'insediamento del rivestimento;
 - le venute d'acqua dai sondaggi interni, da fratture o dovute a qualunque altro motivo dovranno essere immediatamente bloccate mediante opportune iniezioni cementizie.
- Nel caso in cui le venute d'acqua non risultassero bloccabili con le iniezioni, la galleria dovrà essere intasata per una tratta sufficiente e dotata di tampone impermeabile.
- Per le eventuali modifiche di tracciato che si dovessero eventualmente rendere necessarie le nuove soluzioni di tracciato dovranno essere preventivamente approvate dal Corpo Regionale delle Miniere fermi restando i vincoli di sicurezza prima posti e la invalicabilità verso sud del limite meridionale del corridoio.
- In merito alla sicurezza a lungo termine, o comunque al momento in cui le due gallerie verranno dismesse per qualsiasi motivo, le medesime gallerie dovranno essere riempite per la tratta di 600 mt. circa attraversante l'area interdetta per le coltivazioni.
- In ogni caso lungo le predette gallerie dovrà essere impedita la circolazione incontrollata dell'acqua di qualsiasi provenienza, procedendo con tecniche adeguate.
- Qualora si renda necessario per un più razionale espletamento dei trasporti di sotterraneo dalla zona ovest alla zona est é consentito lo scavo di una terza galleria ad asse rettilineo da ubicare nell'ambito del corridoio più sopra precisato ed a quota inferiore alle pri-



[Handwritten signature]

me due. Anche per tale galleria dovranno essere adottate le modalità esecutive ed i vincoli fissati per le prime due.

ART.6.

La Società concessionaria é tenuta a corrispondere ai termini dell'art.25, lettera g) della L.n. 1 ottobre 1956, n.54, all'Amministrazione Regionale un canone annuo, sostitutivo della partecipazione della Regione ai profitti dell'impresa, proporzionato all'intera produzione di sali alcalini ottenuta nella concessione ampliata, da calcolare sulla base delle tranches di produzione e degli importi unitari come sotto specificate :

- da tonn 0 a tonn 250.000 £.24/t
- da tonn 251.000 a tonn.500.000 £.26/t
- da tonn 501.000 a tonn 750.000 £.30/t
- oltre tonn 750.000 £.40/t

Il predetto canone sostituisce quello fissato all'art.4 del D.A. n.1740 del 26.11.1970 ed allo scadere del primo triennio di applicazione, su richiesta di una delle parti, potrà essere sottoposto a revisione.

L'ASSESSORE ALL'INDUSTRIA

Sottoscrizione, per accettazione del Rappresentante della Società concessionaria.

